



GIUNTA REGIONALE

-----DETERMINAZIONE N° DF3/ 64

20 LUG. 2003

Turismo – Ambiente - Energia

Gestione dei Rifiuti

Attività Amministrativa

D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 artt. 27 e 28 e successive modifiche ed integrazioni. - L.R. 28.4.2000, n° 83 – Autorizzazioni regionali relative ad impianti di smaltimento/recupero. Modifica delle scadenze delle autorizzazioni all'esercizio, ex art. 28 del D. Lgs. n.22/97 e s.m.i.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la L.R. n. 83/2000 "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti";

CONSIDERATO che talune autorizzazioni regionali, rilasciate a suo tempo ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/97 e s.m.i. per l'esercizio di impianti di smaltimento/recupero, risultano in scadenza nel secondo semestre 2003, per le quali è prevedibile non poter procedere in tempo utile all'aggiornamento della codifica dei rifiuti, già indicati in ogni singolo provvedimento autorizzativo, ai sensi delle vigenti norme comunitarie e statali in materia;

VISTA la nota datata 24.2.2003 prot. n. 1617 di questo Servizio, con la quale sono state trasmesse all'ARTA-Abruzzo le comunicazioni pervenute ai sensi della L. n. 443/01, al fine di poter acquisire specifici pareri tecnici in merito;

DATO ATTO che la predetta Agenzia con nota n. 5280 del 30.5.2003, pur rendendosi pienamente disponibile alla più completa collaborazione, ha manifestato la complessità delle procedure istruttorie necessarie alla formulazione dei pareri tecnici richiesti, su ogni singola comunicazione relativa all'aggiornamento dei codici in argomento;

EVIDENZIATASI, pertanto, la necessità di definire una attenta attività istruttoria che non può prescindere dal citato parere tecnico, nonché da specifiche valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio degli originari provvedimenti autorizzativi per l'esercizio di impianti di smaltimento/recupero ed, altresì, dalla necessità di verificare la eventuale esistenza in capo al medesimo soggetto autorizzato sovrapposizioni tra attività di smaltimento/recupero di rifiuti ex art. 28 del D. Lgs. n. 22/97 e ex artt.li 31 e 33 del medesimo Decreto, valutandone i possibili elementi di conflitto;



GIUNTA REGIONALE

TENUTO CONTO, quindi, che si rende necessario rideterminare la validità temporale dei provvedimenti in scadenza nel secondo semestre 2003, per i quali risultano regolarmente acquisite le relative istanze nelle scadenze stabilite, fissando la scadenza dei medesimi in ulteriori novanta giorni a partire dalla data di scadenza già indicata in ogni singolo provvedimento regionale;

CONSIDERATO che tale modifica temporale consente la tempestiva acquisizione di tutti i necessari pareri e/o valutazioni da parte degli organismi preposti al controllo, la definizione delle complesse procedure istruttorie, la predisposizione dei provvedimenti finali, anche al fine di scongiurare la possibile interruzione di attività in essere nel caso i cui non dovessero sussistere elementi di diniego al rilascio di ulteriori autorizzazioni;

RICHIAMATO il contenuto della nota di questo Servizio prot. n. 4979/9.6.2003 inerente agli adempimenti relativi alle disposizioni di cui alla L. n. 443/01;

VISTA la nota di questo Servizio prot. n. 7394/1.10.2002 concernente direttive regionali in merito alle procedure di rinnovo/proroga delle autorizzazioni ex artt.li 27 e 28 del D. Lgs. n. 22/97;

VISTA la Legge n. 77 del 14/9/99 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo"

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. di **stabilire** che la validità temporale delle autorizzazioni regionali attinenti all'esercizio di impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, precedentemente rilasciate ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, in scadenza nel periodo 1.7.03 – 31.12.03, è prorogata di ulteriori giorni novanta a partire dalla data di scadenza di ogni singolo atto autorizzativo;

2. di **stabilire**, altresì, che il presente provvedimento è subordinato al totale rispetto delle vigenti norme e delle prescrizioni contenute nei singoli atti autorizzativi;

3. di **trasmettere** copia del presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali e all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;

4. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

L'estensore

il Responsabile dell'Ufficio

il Dirigente del Servizio